

Consiglio Ordine Avvocati

Da: Presidenza CNF <presidenza@consigionazionaleforense.it>
Inviato: giovedì 4 settembre 2025 18:12
A: coa
Oggetto: PUBBLICAZIONE IN GAZZETTA UFFICIALE MODIFICHE DEL TITOLO IV DEL CODICE DEONTOLOGICO.
Allegati: Comunicazione ai COA - Modifiche Codice deontologico (04-09-2025).pdf

Ill.mi Signori

PRESIDENTI DEI CONSIGLI DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI

**OGGETTO: PUBBLICAZIONE IN GAZZETTA UFFICIALE
MODIFICHE DEL TITOLO IV DEL CODICE DEONTOLOGICO.**

Ill.mi Signori Presidenti,

per incarico del Presidente del Consiglio Nazionale Forense, Avv. Francesco Greco, si trasmette la nota in oggetto.

Con i migliori saluti,

Oscar De Tommasi



Consiglio Nazionale Forense

Presidenza

tel. +39.06.977488

Le informazioni in questa e-mail sono confidenziali e riservate esclusivamente al destinatario. I destinatari non autorizzati sono tenuti alla riservatezza. Se ha ricevuto questa e-mail per errore ci informi immediatamente e distrugga le copie in suo possesso.

L'uso, la diffusione, spedizione, stampa o copia di questa e-mail sono proibite in conformità con gli artt. 15 Cost., 616 del codice penale e i dati sono trattati nel rispetto del Regolamento generale sulla protezione dei dati personali dell'Unione Europea (2016/679).

ORDINE AVVOCATI TERNI RICEVUTO
05 SET. 2025
PROT. n. 1524/20

_____ ESET NOD32 Antivirus _____

In seguito a un controllo, in questa e-mail non sono state trovate minacce.

e-mail da: "Presidenza CNF" a: "coa" con oggetto PUBBLICAZIONE IN GAZZETTA
UFFICIALE MODIFICHE DEL TITOLO IV DEL CODICE DEONTOLOGICO. data 04/09/2025 - è
OK

Versione motore di rilevamento: 31811 (20250905)

<https://www.eset.com>



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente
Avv. Francesco Greco

Roma, 4 settembre 2025

Ill.mi Signori Avvocati
PRESIDENTI DEI CONSIGLI DELL'ORDINE
DEGLI AVVOCATI

L O R O S E D I

via e-mail

OGGETTO: PUBBLICAZIONE IN GAZZETTA UFFICIALE MODIFICHE DEL TITOLO IV DEL CODICE DEONTOLOGICO.

Cara Presidente, Caro Presidente,

sono state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale – serie generale – N. 202 del 1° SETTEMBRE 2025 le modifiche al Titolo IV del codice deontologico forense, approvate con delibera CNF n. 636 del 21 marzo 2025 e sottoposte alla consultazione degli Ordini.

Le modifiche riguardano l'intitolazione del IV Titolo, l'introduzione di una disposizione in materia di negoziazione assistita (art. 62-bis) nonché il tenore e l'ambito di applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 48, 49, 50, 51, 56, 61 e 62.

Di seguito il link alla Gazzetta Ufficiale:

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2025-09-01&atto.codiceRedazionale=25A04804&elenco30giorni=true

Le modifiche entrano in vigore decorsi 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Seguono il testo della relazione illustrativa e una tabella di raffronto tra il testo vigente sino al 31 ottobre 2025 ed il nuovo.

Cordiali saluti

IL PRESIDENTE

Avv. Francesco Greco

Relazione illustrativa

L'intervento riguarda il Titolo IV del codice deontologico forense vigente, introducendo una nuova disposizione in materia di negoziazione assistita (art. 62-bis) e rafforzando e precisando il tenore e l'ambito di applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 48, 49, 50, 51, 56, 61 e 62.

Le modifiche costituiscono il frutto dei lavori della Commissione deontologia che ha operato d'intesa con le ulteriori Commissioni competenti *ratione materiae* ("Arbitrato, mediazione, negoziazione assistita e ADR", "Diritto della persona, delle relazioni familiari e dei minorenni").

Si tratta di interventi intesi sia ad adeguare il codice deontologico alle modifiche normative intervenute, sia a rendere i precetti più chiari anche alla luce delle problematiche emerse in via di applicazione. Lo spirito di fondo rimane quello di assicurare che l'attività dell'Avvocato sia svolta nell'assoluto rispetto dei diritti dell'individuo e dei doveri generali che ispirano la professione forense a beneficio della collettività.

In particolare:

1) Art. 48 – Divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collega.

Si interviene sul comma 3 con lo scopo di equiparare la corrispondenza contenente proposte transattive (e relative risposte) a quella espressamente qualificata come riservata, anche per quanto concerne la consegna al cliente/parte assistita. Si è, difatti, ritenuto che la prevalenza di riservatezza caratterizzi entrambe le categorie di documenti.

2) Art. 50 – Doveri di verità

Si interviene sul comma 6 al fine di limitare esplicitamente l'obbligo di *discovery* che grava sull'avvocato, nella presentazione di istanze o richieste riguardanti lo stesso fatto, ai provvedimenti di cui abbia effettiva conoscenza al fine di evitare qualsiasi dubbio che possa ipotizzarsi un addebito deontologico a titolo di responsabilità oggettiva.

3) Art. 51 – La testimonianza dell'avvocato

Si interviene sul comma 2 al fine di equiparare espressamente, anche in tema di testimonianza dell'avvocato analogamente a quanto fatto in relazione al divieto di cui all'art. 48, la corrispondenza contenente proposte transattive (e relative risposte) a quella espressamente qualificata come riservata. La prevalenza di riservatezza che caratterizza entrambe le categorie di informazioni va, infatti, garantita anche in sede di testimonianza resa dall'Avvocato.

4) Art. 56 – Ascolto del minore

Si interviene sul comma 1 e si inserisce un comma 1-bis. Ferme restando le «Raccomandazioni per curatori speciali del minore» del CNF del giugno 2022, l'art. 56 CDF, necessita di un intervento riformatore alla luce della nuova disciplina del curatore speciale del minore introdotta dal d.lgs. 10.10.2022 n. 149/2022 e, segnatamente, dei nuovi artt. 473-bis.4 e 473-bis.8 c.p.c. (cfr. anche il nuovo art. 152-quater disp. att. c.p.c.) e in ossequio alla mozione n. 121 approvata dal XXXV Congresso Nazionale Forese di Lecce del 6-7-8 ottobre 2022. Vista la delicata funzione che l'avvocatura sarà chiamata a svolgere nelle funzioni di curatore, si è ritenuto utile ribadire l'Avvocato che procede all'ascolto del minore, ovviamente attenendosi alle prescrizioni di legge, debba rigorosamente seguire modalità che

ne assicurino il preminente interesse e, dunque, operare in ossequio ai diritti che al minore sono garantiti dalla Costituzione e dalle Convenzioni internazionali.

5) Art. 61 – Arbitrato

La proposta di modifica dell'art. 61 costituisce il risultato del lavoro congiunto tra Commissione deontologia e Commissione "Arbitrato, mediazione, negoziazione assistita e ADR".

È stato ritenuto essenziale valorizzare l'esigenza di massimo rigore in merito all'indipendenza ed imparzialità dell'arbitro, in coerenza e conformità a quanto disposto dai novellati artt. 813 ed 815 (e indirettamente all'art. 810) del cod. proc. civ. nella convinzione che soltanto un presidio assoluto di tali principi possa consentire lo sviluppo e la valorizzazione dell'arbitrato, vero equipollente giurisdizionale (C. cost. n. 376/2001) (ove è contemplata una disciplina più rigorosa).

Per tale motivo, con la modifica del comma 3 si è rafforzato l'ambito di applicazione dei divieti di assunzione dell'incarico estendendolo all'ipotesi in cui una delle parti del procedimento anche a chi collabori professionalmente in maniera non occasionale con l'Avvocato cui è stata proposta la nomina ad arbitro; con la modifica del comma 7, nella stessa ottica, il divieto di intrattenere rapporti professionali con una delle parti si estende anche agli avvocati che collaborino professionalmente in maniera non occasionale con il collega che ha svolto l'incarico di arbitro.

La novellazione dell'art. 61, comma 5 con la previsione di una lett. d) di nuova introduzione sancisce il dovere di rendere con chiarezza e lealtà le dichiarazioni di cui all'art. 813 c.p.c.

6) Art. 62 - Mediazione

Commissione "Arbitrato, mediazione, negoziazione assistita e ADR".

Nel modificare l'art. 62 con riferimento ai divieti di cui al c. 3, lett. b), si è ritenuto di dettare una disciplina meno rigorosa di quella proposta per l'arbitrato attesa la diversa funzione del mediatore rispetto all'arbitro e del diverso valore giuridico dell'accordo raggiunto tra le parti in mediazione rispetto al lodo arbitrale. Pertanto, l'incarico di mediatore non dovrà essere accettato non solo là dove una delle parti sia o sia stata assistita da un collega che eserciti nei medesimi locali, ma allorquando a tale comunanza di mezzi si associ la collaborazione professionale non occasionale. Analogamente si è inteso operare con riferimento alla fattispecie di cui al comma 4.

7) Art. 62-bis- Negoziazione assistita

Il nuovo art. 62-bis CDF si è reso necessario per regolare la condotta dell'avvocato nella negoziazione assistita, istituto finora non considerato dal vigente CDF e, nell'ambito della stessa, per disciplinare condotte relative all'attività di istruzione stragiudiziale, istituto introdotto nell'ordinamento dal d.lgs. n. 149/2022.

Nell'esercizio di tale delicata attività l'avvocato che assiste la parte ha l'obbligo di comportarsi con lealtà nei confronti delle parti, dei loro difensori e dei terzi, mantenendo riservate le informazioni ricevute. Queste ultime non possono essere utilizzate né riferite nel giudizio avente in tutto o in parte il medesimo oggetto della procedura negoziata, ad eccezione delle dichiarazioni acquisite nell'attività di istruzione stragiudiziale. Si specifica che l'avvocato che assiste la parte in negoziazione non debba intrattenersi con i terzi chiamati a rendere le

dichiarazioni nell'ambito del procedimento o con le persone informate sui fatti con forzature o suggestioni dirette a conseguire deposizioni compiacenti.

È previsto il divieto generale di impugnare l'accordo di negoziazione alla cui redazione ha partecipato, superabile a fronte di fatti sopravvenuti o dei quali dimostri di non avere avuto conoscenza.

Si è distinto l'apparato sanzionatorio in base alla gravità delle condotte, prevedendo per la violazione dei divieti di cui ai commi 1 e 4 l'applicazione della sanzione disciplinare della censura; per la violazione del divieto di cui al comma 2 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da due a sei mesi.

8) Si è ritenuta necessaria la modifica dell'intitolazione del Titolo IV, atteso, il contenuto delle regole deontologiche in esso comprese nel senso che segue:

"Doveri dell'avvocato nel processo e nei procedimenti di risoluzione alternativa delle controversie"

Art. 48 – Divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collega

[...]

3. L'avvocato non deve consegnare al cliente e alla parte assistita la corrispondenza **di cui al comma 1**; può, qualora venga meno il mandato professionale, consegnarla al collega che gli succede, a sua volta tenuto ad osservare il medesimo dovere di riservatezza.

[...]

Testo vigente sino al 31 ottobre 2025	Testo vigente dal 1 novembre 2025
1. L'avvocato non deve produrre, riportare in atti processuali o riferire in giudizio la corrispondenza intercorsa esclusivamente tra colleghi qualificata come riservata, nonché quella contenente proposte transattive e relative risposte.	
2. L'avvocato può produrre la corrispondenza intercorsa tra colleghi quando la stessa:	
a) costituisca perfezionamento e prova di un accordo;	
b) assicuri l'adempimento delle prestazioni richieste.	
3. L'avvocato non deve consegnare al cliente e alla parte assistita la corrispondenza riservata tra colleghi; può, qualora venga meno il mandato professionale, consegnarla al collega che gli succede, a sua volta tenuto ad	3. L'avvocato non deve consegnare al cliente e alla parte assistita la corrispondenza di cui al comma 1; può, qualora venga meno il mandato professionale, consegnarla al collega che gli succede, a sua volta tenuto ad

osservare il medesimo dovere di riservatezza.	osservare il medesimo dovere di riservatezza.
4. L'abuso della clausola di riservatezza costituisce autonomo illecito disciplinare.	
5. La violazione dei divieti di cui ai precedenti commi comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.	

Art. 50 – Dovere di verità

[...]

6. L'avvocato, nella presentazione di istanze o richieste riguardanti lo stesso fatto, deve indicare i provvedimenti già ottenuti, compresi quelli di rigetto, di cui sia a conoscenza.

[...]

Testo vigente sino al 31 ottobre 2025	Testo vigente dal 1 novembre 2025
1. L'avvocato non deve introdurre nel procedimento prove, elementi di prova o documenti che sappia essere falsi.	
2. L'avvocato non deve utilizzare nel procedimento prove, elementi di prova o documenti prodotti o provenienti dalla parte assistita che sappia o apprenda essere falsi.	
3. L'avvocato che apprenda, anche successivamente, dell'introduzione nel procedimento di prove, elementi di prova o documenti falsi, provenienti dalla parte assistita, non può utilizzarli o deve rinunciare al mandato	
4. L'avvocato non deve impegnare di fronte al giudice la propria parola sulla verità dei fatti esposti in giudizio.	
5. L'avvocato, nel procedimento, non deve rendere false dichiarazioni sull'esistenza o inesistenza di fatti di cui abbia diretta conoscenza e suscettibili di essere assunti come presupposto di un provvedimento del magistrato.	
6. L'avvocato, nella presentazione di istanze o richieste riguardanti lo stesso	6. L'avvocato, nella presentazione di istanze o richieste riguardanti lo stesso

fatto, deve indicare i provvedimenti già ottenuti, compresi quelli di rigetto.	fatto, deve indicare i provvedimenti già ottenuti, compresi quelli di rigetto, di cui sia a conoscenza.
7. La violazione dei divieti di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da uno a tre anni. La violazione del dovere di cui al comma 6 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare dell'avvertimento.	

Art. 51 – La testimonianza dell'avvocato

[...]

2. L'avvocato deve comunque astenersi dal deporre sul contenuto di quanto appreso nel corso di colloqui riservati con colleghi nonché sul contenuto della corrispondenza riservata e di quella contenente proposte transattive e relative risposte intercorsa con questi ultimi.

[...]

Testo vigente sino al 31 ottobre 2025	Testo vigente dal 1 novembre 2025
1. L'avvocato deve astenersi, salvo casi eccezionali, dal deporre, come persona informata sui fatti o come testimone, su circostanze apprese nell'esercizio della propria attività professionale e ad essa inerenti.	
2. L'avvocato deve comunque astenersi dal deporre sul contenuto di quanto appreso nel corso di colloqui riservati con colleghi nonché sul contenuto della corrispondenza riservata intercorsa con questi ultimi.	2. L'avvocato deve comunque astenersi dal deporre sul contenuto di quanto appreso nel corso di colloqui riservati con colleghi nonché sul contenuto della corrispondenza riservata e di quella contenente proposte transattive e relative risposte intercorsa con questi ultimi.
3. Qualora l'avvocato intenda presentarsi come testimone o persona informata sui fatti non deve assumere il mandato e, se lo ha assunto, deve rinunciare e non può riassumerlo.	
4. La violazione dei doveri di cui ai precedenti commi comporta	

l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.	
---	--

Art. 56 – Ascolto del minore

[...] 1. Salvo che sia stato nominato curatore speciale del minore, l'avvocato non può procedere all'ascolto di una persona minore di età senza il consenso degli esercenti la responsabilità genitoriale, sempre che non sussista conflitto di interessi con gli stessi.

1-bis. L'avvocato procede all'ascolto del minore secondo modalità che assicurino il preminente interesse dello stesso.

[...]

Testo vigente sino al 31 ottobre 2025	Testo vigente dal 1 novembre 2025
1. L'avvocato non può procedere all'ascolto di una persona minore di età senza il consenso degli esercenti la responsabilità genitoriale, sempre che non sussista conflitto di interessi con gli stessi.	
	1-bis. L'avvocato procede all'ascolto del minore secondo modalità che assicurino il preminente interesse dello stesso.
2. L'avvocato del genitore, nelle controversie in materia familiare o minorile, deve astenersi da ogni forma di colloquio e contatto con i figli minori sulle circostanze oggetto delle stesse.	
3. L'avvocato difensore nel procedimento penale, per conferire con persona minore, assumere informazioni dalla stessa o richiederle dichiarazioni scritte, deve invitare formalmente gli esercenti la responsabilità genitoriale, con indicazione della facoltà di intervenire all'atto, fatto salvo l'obbligo della presenza dell'esperto nei casi previsti dalla legge e in ogni caso in cui il minore sia persona offesa dal reato.	
4. La violazione dei doveri e divieti di cui ai precedenti commi comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da sei mesi a un anno.	

Art. 61 – Arbitrato

[...] 3. L'avvocato non deve accettare la nomina ad arbitro se una delle parti del procedimento sia assistita, o sia stata assistita negli ultimi due anni, da altro professionista di lui socio o con lui associato, ovvero che eserciti negli stessi locali o collabori professionalmente in maniera non occasionale.

[...]

5.

[...]

d) deve rendere con chiarezza e lealtà le dichiarazioni di cui all'art. 813 c.p.c.

[...]

7. Il divieto di intrattenere rapporti professionali di cui al comma precedente si estende ai professionisti soci, associati ovvero che esercitino negli stessi locali o collaborino professionalmente in maniera non occasionale.

Testo vigente sino al 31 ottobre 2025	Testo vigente dal 1 novembre 2025
1. L'avvocato chiamato a svolgere la funzione di arbitro deve improntare il proprio comportamento a probità e correttezza e vigilare che il procedimento si svolga con imparzialità e indipendenza.	
2. L'avvocato non deve assumere la funzione di arbitro quando abbia in corso, o abbia avuto negli ultimi due anni, rapporti professionali con una delle parti e, comunque, se ricorre una delle ipotesi di ricusazione degli arbitri previste dal codice di rito.	
3. L'avvocato non deve accettare la nomina ad arbitro se una delle parti del procedimento sia assistita, o sia stata assistita negli ultimi due anni, da altro professionista di lui socio o con lui associato, ovvero che eserciti negli stessi locali. In ogni caso l'avvocato deve comunicare per iscritto alle parti ogni ulteriore circostanza di fatto e ogni rapporto con i difensori che possano incidere sulla sua indipendenza, al fine di ottenere il consenso delle parti stesse all'espletamento dell'incarico.	3. L'avvocato non deve accettare la nomina ad arbitro se una delle parti del procedimento sia assistita, o sia stata assistita negli ultimi due anni, da altro professionista di lui socio o con lui associato, ovvero che eserciti negli stessi locali o collabori professionalmente in maniera non occasionale.
4. L'avvocato che viene designato arbitro	

deve comportarsi nel corso del procedimento in modo da preservare la fiducia in lui riposta dalle parti e deve rimanere immune da influenze e condizionamenti esterni di qualunque tipo.	
5. L'avvocato nella veste di arbitro:	
a) deve mantenere la riservatezza sui fatti di cui venga a conoscenza in ragione del procedimento arbitrale;	
b) non deve fornire notizie su questioni attinenti al procedimento;	
c) non deve rendere nota la decisione prima che questa sia formalmente comunicata a tutte le parti.	
	d) deve rendere con chiarezza e lealtà le dichiarazioni di cui all'art. 813 c.p.c.
6. L'avvocato che ha svolto l'incarico di arbitro non deve intrattenere rapporti professionali con una delle parti:	
a) se non siano decorsi almeno due anni dalla definizione del procedimento;	
b) se l'oggetto dell'attività non sia diverso da quello del procedimento stesso.	
7. Il divieto si estende ai professionisti soci, associati ovvero che esercitino negli stessi locali.	7. Il divieto di intrattenere rapporti professionali di cui al comma precedente si estende ai professionisti soci, associati ovvero che esercitino negli stessi locali o collaborino professionalmente in maniera non occasionale.
8. La violazione dei doveri e divieti di cui ai commi 1, 3, 4, 5, 6 e 7 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da due a sei mesi. La violazione del divieto di cui al comma 2 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da sei mesi a un anno.	

Art. 62 - Mediazione

[...]

3.

[...] b) se una delle parti sia assistita o sia stata assistita negli ultimi due anni da professionista di lui socio o con lui associato ovvero che eserciti negli stessi locali e collabori professionalmente in maniera non occasionale.

[...]

b) se l'oggetto dell'attività non sia diverso da quello del procedimento stesso.

Il divieto si estende ai professionisti soci, associati ovvero che esercitino negli stessi locali e collaborino professionalmente in maniera non occasionale.

Art. 62 – Mediazione

Testo vigente sino al 31 ottobre 2025	Testo vigente dal 1 novembre 2025
1. L'avvocato che svolga la funzione di mediatore deve rispettare gli obblighi dettati dalla normativa in materia e le previsioni del regolamento dell'organismo di mediazione, nei limiti in cui queste ultime previsioni non contrastino con quelle del presente codice.	
2. L'avvocato non deve assumere la funzione di mediatore in difetto di adeguata competenza.	
3. Non deve assumere la funzione di mediatore l'avvocato:	
a) che abbia in corso o abbia avuto negli ultimi due anni rapporti professionali con una delle parti;	
b) se una delle parti sia assistita o sia stata assistita negli ultimi due anni da professionista di lui socio o con lui associato ovvero che eserciti negli stessi locali.	b) se una delle parti sia assistita o sia stata assistita negli ultimi due anni da professionista di lui socio o con lui associato ovvero che eserciti negli stessi locali e collabori professionalmente in maniera non occasionale.
In ogni caso costituisce condizione ostativa all'assunzione dell'incarico di mediatore la ricorrenza di una delle ipotesi di ricusazione degli arbitri previste dal codice di rito.	
4. L'avvocato che ha svolto l'incarico di mediatore non deve intrattenere	

rapporti professionali con una delle parti:	
a) se non siano decorsi almeno due anni dalla definizione del procedimento;	
b) se l'oggetto dell'attività non sia diverso da quello del procedimento stesso.	
Il divieto si estende ai professionisti soci, associati ovvero che esercitino negli stessi locali.	Il divieto si estende ai professionisti soci, associati ovvero che esercitino negli stessi locali e collaborino professionalmente in maniera non occasionale.
5. L'avvocato non deve consentire che l'organismo di mediazione abbia sede, a qualsiasi titolo, o svolga attività presso il suo studio o che quest'ultimo abbia sede presso l'organismo di mediazione.	
6. La violazione dei doveri e divieti di cui ai commi 1 e 2 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura; la violazione dei divieti di cui ai commi 3, 4 e 5 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da due a sei mesi.	

Art. 62-bis
Negoziazione assistita.

1. All'avvocato che assiste la parte in negoziazione è fatto obbligo di comportarsi con lealtà nei confronti delle parti, dei loro difensori e dei terzi nel corso del procedimento e nella attività di istruzione stragiudiziale.
2. All'avvocato che assiste la parte in negoziazione è fatto obbligo di mantenere riservate le informazioni ricevute. Le dichiarazioni rese e le informazioni acquisite nel corso del procedimento non possono essere utilizzate né riferite nel giudizio avente in tutto o in parte il medesimo oggetto, ad eccezione delle dichiarazioni acquisite nell'attività di istruzione stragiudiziale.
3. L'avvocato che assiste la parte in negoziazione non deve intrattenersi con i terzi chiamati a rendere le dichiarazioni nell'ambito del procedimento o con le persone informate sui fatti con forzature o suggestioni dirette a conseguire deposizioni compiacenti.
4. All'avvocato che assiste la parte in negoziazione è fatto divieto di impugnare un accordo alla cui redazione ha partecipato, salvo che la stessa

sia giustificata da fatti sopravvenuti o dei quali dimostri di non avere avuto conoscenza.

5. La violazione del divieto di cui ai commi 1 e 4 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.

La violazione del divieto di cui al comma 2 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da due a sei mesi.

Modifica intitolazione Titolo IV

Di conseguenza:

“DOVERI DELL'AVVOCATO NEL PROCESSO E NEI PROCEDIMENTI DI
RISOLUZIONE ALTERNATIVA DELLE CONTROVERSIE”